



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

VISTO il Reg. CE n. 1287/95 del Consiglio del 22 maggio 1995 che modifica il Reg. CEE n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Reg. CE n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CEE n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione conti Feoga sezione garanzia ed il relativo allegato che stabilisce le linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori;

VISTO il Reg. CE n. 1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 recante "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della Legge 15/3/1997, n. 97";

VISTO il Decreto legislativo 25 giugno 2000 n. 188 recante disposizioni correttive e integrative del Decreto legislativo n. 165/99;

VISTO il D.M. 12 ottobre 2000 recante criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli Organismi pagatori;

VISTO il Decreto-Legge 22 ottobre 2001 n. 381 convertito con modificazioni nella Legge 21/12/2001 n. 441;

VISTA la Legge Regionale 9 novembre 2001 n. 31 con la quale la Regione Veneto ha individuato nell'Agenzia veneta per le erogazioni in agricoltura (AVEPA) la struttura incaricata quale organismo pagatore;

VISTO il D.M. 29/5/2002 con il quale, al fine dell'accertamento della conformità delle misure adottate dall'Agenzia veneta per le erogazioni in agricoltura alle disposizioni normative comunitarie in materia di riconoscimento degli organismi pagatori, è stata ampliata l'attività della Commissione nominata con D.M. 29/8/2001;

SENTITA l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

denominata AGEA;

VISTA la relazione redatta, in data 26/6/2002, dalla Commissione di cui al citato decreto;

RITENUTO di poter procedere al riconoscimento dell'Agenzia veneta per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata AVEPA;

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

1. L'Agenzia veneta per le erogazioni in agricoltura è riconosciuta ai sensi dell'art. 4 del Reg. CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del Reg. CE n. 1287/95, per quanto riguarda i pagamenti - sul territorio della Regione Veneto - inerenti le misure di sviluppo rurale.

2. Al fine di assicurare, per l'esercizio finanziario Feoga 2002, nella Regione Veneto la continuità dei pagamenti relativi alle misure di sviluppo rurale, si provvede a determinare il passaggio di competenze nelle funzioni di organismo pagatore tra AGEA e AVEPA come segue:

- domande e conferme presentate all'AGEA entro il 15/10/2001 restano nelle competenze dell'AGEA stessa;

- domande e conferme presentate a partire dal 16/10/2001 sono di competenza dell'AVEPA;

- gestione e pagamento delle domande a valenza pluriennale rientrano, a partire dal 16/10/2001, nella competenza dell'AVEPA, eccetto quelle per le quali residui esclusivamente il pagamento del saldo, che rimarranno nelle competenze di AGEA a chiusura della pratica di aiuto.



Al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

3. L'AGEA assicurerà la trasmissione ad AVEPA di tutte le informazioni necessarie, dei relativi dati e copia della documentazione in proprio possesso.

4. L'AVEPA darà inizio alle attività di erogazione degli aiuti relativi alle misure di sviluppo rurale, sul territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di settembre 2002.

IL MINISTRO

[Handwritten signature]

Roma, 26 GIU. 2002

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

